

## Arbitrato - Il nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Milano

Il 1° marzo scorso, esattamente due anni dopo la pubblicazione dell'ultima versione in vigore del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), è entrato in vigore il nuovo Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (CAM) ([Regolamento Arbitrale CAM-2019](#)).

Evidente il fine perseguito dalla CAM: rendere sempre più appetibile, anche a livello internazionale, l'arbitrato dalla medesima amministrato, attraverso un miglioramento degli *standard* di efficienza e trasparenza del procedimento, nonché – quanto agli arbitri – degli *standard* di indipendenza e imparzialità.

A parte una maggiore organicità e razionalizzazione del comparto normativo nel suo complesso, varie e significative, rispetto alla precedente versione in vigore fino al 28 febbraio 2019, sono le novità all'uopo introdotte dal nuovo Regolamento CAM, tra le quali di particolare interesse si rivelano le disposizioni di cui agli artt. 9 (Comportamento secondo buona fede), 23 (Irregolare formazione del tribunale arbitrale), 26 (Misure cautelari o provvisorie), 43 (Finanziamento da parte di terzi) e 44 (Arbitrato d'urgenza), che saranno di seguito sinteticamente passate in rassegna.

### Comportamento secondo buona fede (art. 9)

Nel segno di una migliorata efficienza e garanzia del procedimento arbitrale, viene espressamente imposto alle parti e ai loro difensori, nonché alla CAM, agli arbitri e agli eventuali consulenti tecnici – in termini analoghi a quanto stabilito dall'art. 32.2 del Regolamento della London Court of International Arbitration (Regolamento LCIA), in vigore dal 1° ottobre 2014 – uno specifico obbligo di comportamento secondo buona fede in ogni fase del procedimento (cfr. art. 9(1) Regolamento CAM). A tale obbligo si accompagna la previsione, da un lato, di un impegno delle parti a ottemperare ai lodi, alle ordinanze e ai provvedimenti degli arbitri (cfr. art. 9(2) Regolamento CAM), dall'altro – in linea con l'art. 38(5) del Regolamento CCI – di un ulteriore obbligo per gli arbitri di tenere conto, in sede di ripartizione dei costi, della condotta delle parti e dei rispettivi difensori (cfr. art. 9(4) Regolamento CAM), la quale – se contraria a buona fede – potrà essere passibile di sanzioni (cfr. art. 9(3) Regolamento CAM).

### Irregolare formazione del tribunale arbitrale (art. 23)

Il secondo aspetto che le nuove disposizioni hanno inteso valorizzare è il rafforzamento dei principi di indipendenza e imparzialità degli arbitri unitamente alla trasparenza del procedimento e, in quest'ottica, si riconosce ora al tribunale arbitrale – nel caso in cui

esso ravvisi nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento – la facoltà di rinunciare all'incarico conferito depositando presso la Segreteria Generale un'ordinanza motivata di restituzione degli atti alla CAM (cfr. art. 23 Regolamento CAM).

### Misure cautelari o provvisorie (art. 26)

Questa disposizione ha inteso meglio precisare e delineare i contorni delle misure cautelari o provvisorie che il Tribunale Arbitrale può pronunciare, tenendosi conto dei limiti imposti dall'art. 818 c.p.c. Al riguardo – ferma la facoltà del Tribunale Arbitrale di poter pronunciare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari non vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento – viene ora al medesimo espressamente riconosciuto il potere di adottare, se così richiesto da una delle parti ed eventualmente subordinando la pronuncia alla prestazione di idonea garanzia, determinazioni di natura provvisoria dotate di efficacia vincolante sul piano contrattuale e, in quanto tali, tuttavia prive di efficacia esecutiva (cfr. art. 26 Regolamento CAM).

### Finanziamento da parte di terzi (art. 43)

Con carattere di assoluta novità nel contesto regolamentare arbitrale, viene introdotto l'obbligo della parte che abbia ricevuto da un terzo un finanziamento relativo al procedimento arbitrale (*third-party funding*) di dichiarare l'esistenza del medesimo e l'identità del finanziatore, con il chiaro intento di far emergere eventuali conflitti di interesse, in particolare quelli che possono sussistere tra il predetto finanziatore e gli arbitri che compongono il Tribunale Arbitrale.

### Arbitro d'urgenza (art. 44)

Quella dell'arbitro d'urgenza (*emergency arbitrator*) è una figura prevista in altri regolamenti arbitrali tra cui il Regolamento CCI (art. 29) e il Regolamento LCIA (art. 9B) e che viene ora inserita anche nel *corpus* del Regolamento CAM. In particolare, sul presupposto che la convenzione di arbitrato sia stata conclusa dopo il 1° marzo 2019 e non contenga un diverso accordo delle parti, queste ultime potranno – anche singolarmente e prima della conferma degli arbitri – richiedere alla Camera Arbitrale la nomina di un arbitro d'urgenza, per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di natura cautelare e provvisoria di cui all'art. 26 del Regolamento al quale abbiamo più sopra fatto cenno.

### Considerazioni conclusive

In attesa delle prime concrete applicazioni del nuovo Regolamento CAM, può sin d'ora anticiparsi che le novità introdotte appaiono funzionali ad una maggiore e migliore

diffusione dell'arbitrato quale mezzo di risoluzione delle controversie anche e soprattutto di carattere internazionale. In tale contesto, l'auspicio è senz'altro quello che l'Italia in generale, e Milano in particolare, possano in modo esponenziale diventare – per usare le parole di un noto autore – “*a Place for International Arbitrations*”.<sup>1</sup>

\* \* \* \* \*

### Qualche informazione su Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (“Curtis”)

Curtis è uno studio legale internazionale fondato a New York nel 1830 e che si compone attualmente di 16 uffici dislocati negli Stati Uniti, America Latina, Europa, Medio Oriente ed Asia.

Pur essendo uno studio legale multidisciplinare, uno dei punti di forza di Curtis concerne, storicamente, la rappresentanza della Clientela più sofisticata tanto in arbitrati *ad hoc* quanto in relazione a quelli amministrati da istituzioni arbitrali italiane e internazionali, attraverso l'ausilio di professionisti dedicati di consolidata esperienza, molti dei quali sono frequentemente nominati quali membri di collegi arbitrali.

Sulla base di tale esperienza, Curtis è stato collocato al primo posto nella classifica mondiale stilata per gli arbitrati internazionali da The American Lawyer (Arbitration Scorecard 2015) ed è menzionato da Global Arbitration Review (2019) tra i primi venti studi al mondo per importanza nel settore mentre, in ambito nazionale, è stato proclamato, da ultimo nel 2018, quale Studio dell'anno per gli arbitrati in materia di energia (Legal Community Energy Awards).

Maggiori informazioni su Curtis sono disponibili consultando il sito [www.curtis.com](http://www.curtis.com).

*Avviso alla gentile Clientela: il materiale quivi contenuto rappresenta unicamente una revisione generale degli argomenti trattati e non costituisce parere legale. Pertanto, sul suo contenuto non dovrebbe basarsi alcuna decisione legale o commerciale.*

---

<sup>1</sup> U. Draetta, *Italy as a Place for International Arbitrations: the Myths of the “Italian torpedo”, the “Irritual” Arbitration et alia*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2013, 297-307.

Per ulteriori delucidazioni in merito all'oggetto della presente, si prega di contattare gli Avvocati referenti di seguito indicati:

	<p><b>Emanuella Agostinelli</b> Partner <a href="mailto:eagostinelli@curtis.com">eagostinelli@curtis.com</a> Milano: +39 02 76232001</p>		<p><b>Denis Bonvegna</b> Counsel <a href="mailto:dbonvegna@curtis.com">dbonvegna@curtis.com</a> Milano: +39 02 76232001</p>
---	--	--	---